CAMERA DEI DEPUTATI N. 224

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, CIABARRI, SALVADORI, RUTELLI, FAVA, TREMAGLIA, SANESE, BIAFORA, CARLO CASINI, AGRUSTI, MELELEO, IODICE, TASSONE, VITI, ZOPPI, NAPOLI, TARABINI, DEL MESE

Concessione di un contributo annuo dello Stato alla sezione italiana del Servizio sociale internazionale

Presentata il 23 aprile 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Servizio sociale internazionale (SSI) è un'organizzazione internazionale professionale che opera a favore di tutti coloro – italiani, stranieri e apolidi – che presentino problemi la cui soluzione esige un intervento di servizio sociale coordinato in più Paesi. Interviene anche per tutti i problemi che derivano dalla mobilità della popolazione e pertanto svolge programmi a favore di emigrati, immigrati e rifugiati.

Ha inoltre finalità statutarie di carattere generale relative allo studio di problemi socio-legali a carattere internazionale.

A livello internazionale tale organismo è costituito da 14 sezioni nazionali autonome ma con scopi e tecniche di intervento comuni e da numerose delegazioni in oltre 117 Paesi. La sua sede centrale è a Ginevra ed ha il compito di coordinare l'attività dell'ente e di mantenere i rapporti di collaborazione con altri organismi internazionali. L'ente opera con personale specializzato in varie discipline: assistenti sociali, giuristi, psicologi e collaboratori amministrativi.

L'attività dell'ente si esplica in collaborazione con gli organismi ministeriali e locali interessati. L'ente ha lo *status* consultivo presso l'Organizzazione delle nazioni unite, il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), oltre a collaborare attivamente con varie organizzazioni internazionali, quali l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Lega per i diritti dei popoli, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il Comitato internazionale delle croci rosse, Amnesty international, la Comunità economica europea e la Conferenza di diritto internazionale dell'Aja.

La sezione italiana, sorta nel nostro Paese nel 1932 come ufficio distaccato della Associazione italiana della croce rossa (CRI), è stata eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361; attualmente è sottoposta alla vigilanza del Ministero degli affari esteri, al quale annualmente invia copia del bilancio e un rapporto sull'attività svolta.

I programmi dell'ente sono realizzati in armonia e nel rispetto dei programmi e delle competenze delle amministrazioni centrali e degli enti locali e comprendono servizi che non vengono svolti da altri istituti pubblici o privati. L'organizzazione garantisce una impostazione rigidamente professionale dei servizi resi.

In conformità a quanto disposto dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, il Servizio sociale internazionale è stato autorizzato con decreti del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, a svolgere pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri. Si aggiunge altresì che costituisce un punto di riferimento dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati per l'esecuzione di programmi assistenziali a favore dei rifugiati presenti sul territorio italiano.

Il problema degli stranieri in Italia negli ultimi tempi ha assunto dimensioni tali da esigere interventi diversificati e quindi un notevole sviluppo delle attività del Servizio sociale internazionale in quanto tale ente ha una collaudata esperienza in merito ed opera attraverso la struttura internazionale nei Paesi di origine degli immigrati.

Il Servizio sociale internazionale, in virtù dell'esperienza acquisita nei molti anni di politica assistenziale internazionale, è stato costantemente chiamato dalle amministrazioni dello Stato, degli enti locali e da organismi internazionali a collaborare nella realizzazione di programmi di formazione di operatori e nelle iniziative più complesse della sfera sociale.

Risulta opportuno che un organismo di tale rilevanza, in un momento così delicato del nostro Paese, per le scelte sociali che dovrà compiere, abbia il sostegno necessario per svolgere l'attività istituzionale nel modo più proficuo per la comunità.

Fino ad oggi la pluralità dei servizi è stata sopportata economicamente da convenzioni e finanziamenti su programmi particolari da parte dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e giustizia o degli enti locali. L'organizzazione dell'ente e i costi di gestione sono stati invece fronteggiati con apposito stanziamento annuale iscritto nel bilancio dello Stato per il Ministero degli affari esteri che, a sua volta, ha approntato, per la copertura degli stessi, leggi di finanziamento con scadenza triennale, approvate peraltro all'unanimità dal Parlamento.

Questo tipo di intervento da parte dello Stato ha determinato una serie di disagi (esempio: ritardi di pagamento del personale) e di inadempienze a causa di frequenti rinvii nell'emanazione delle richiamate leggi di copertura, conseguenti alla precarietà della situazione politica. Infatti l'ultima legge di finanziamento per il triennio 1987-1989 è slittata al triennio 1988-1990 lasciando scoperto il periodo nel frattempo intercorso, durante il quale non è stata mai interrotta l'attività istituzionale.

Per ovviare a questa situazione nel corso del 1990 è stato predisposto un disegno di legge (atto Senato n. 2418) che prevedeva la messa a regime di un contributo finanziario di lire 1.500 milioni al Servizio sociale internazionale ma per motivi di copertura di spesa e di rapidità di intervento il disegno di legge è stato presentato con la limitazione dell'intervento finanziario ad un contributo straordinario di lire 500 milioni, per risanare il *deficit* precorso, e a un contributo annuale portato a lire 1.000 milioni per il solo 1991. Tale provvedimento è stato approvato con legge 17 dicembre 1990, n. 400.

Le Commissioni competenti del Senato e della Camera, esaminando il disegno di legge in sede deliberante, hanno entrambe rilevato l'insufficienza del contributo limi-

tato all'esercizio 1991 e la necessità di un diverso provvedimento che garantisca negli anni la continuità dei programmi dell'ente. In particolare il Presidente della III Commissione della Camera onorevole Piccoli, che già nella discussione della legge precedente aveva espresso l'esigenza di una diversa e definitiva considerazione del Servizio sociale internazionale, ha nuovamente raccomandato di studiare un provvedimento legislativo più funzionale alla continuità del lavoro dell'ente. I rappresentanti del Governo in seno alle Commissioni hanno peraltro garantito il loro impegno a perseguire lo stesso scopo nell'ambito delle rispettive competenze.

Per provvedere in tal senso, onde evitare la chiusura di un organismo quale il Servizio sociale internazionale, che per lo Stato è di supporto essenziale per l'attuazione dei propri programmi sociali all'interno e nella collaborazione con i Paesi terzi, si è predisposta la presente proposta di legge per la messa a regime di un finanziamento di lire 1 miliardo e 500 milioni annuali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 a favore dell'associazione « Servizio sociale internazionale - sezione italiana », con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

ART. 2.

1. Alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 provvede il Ministero degli affari esteri previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità alle nuove direttive statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'ente.

ART. 3.

1. Il Ministro degli affari esteri sospende, con proprio decreto motivato, l'erogazione del finanziamento in caso di inattività dell'ente, di comprovata destinazione dei contributi a fini non istituzionali o di gravi irregolarità nella gestione degli stessi, dandone comunicazione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

2. Ove, nel termine fissato nel decreto di cui al comma 1, le cause che hanno dato luogo alla sospensione non siano rimosse, il Ministro degli affari esteri dispone, con proprio decreto motivato, la cessazione del finanziamento.

ART. 4.

1. Le competenti Amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - sezione italiana lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.